Conto corrente con la Posta — **Anno 84° — Numero 103**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 4 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 282.

Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'anno 1943 e a partire dal 1° gennaio, è consentita la importazione in esenzione da dazio doganale di quintali 4.100.000 di legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) sotto osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — PARESCHI — TIENGO — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 29 marzo 1943-XXI, n. 283.

Varianti, per la durata dell'attuale stato di guerra, all'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono sospesi, per la durata dell'attuale stato di guerra, gli esami per le promozioni a scelta facoltativa dei centurioni e dei capi manipolo, nonchè gli esami per l'accertamento della idoneità dei centurioni per l'avanzamento ad anzianità.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, le promozioni dei centurioni e dei capi manipolo avverranno esclusivamente ad anzianità colle stesse modalità stabilite per questi ultimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI.

Art. 2.

Rimangono salvaguardati i titoli acquisiti dai centurioni e capi manipolo della Milizia nazionale forestale che hanno superato gli esami a scelta facoltativa e alla cui promozione si farà luogo con le stesse modalità in precedenza stabilite.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 29 marzo 1943-XXI, n. 284.

Corresponsione di un premio di conferimento a carico dello Stato, sul risone e sul granoturco conferiti agli ammassi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al risone ed al granoturco di produzione nazionale conferiti agli ammassi nella campagna 1942-1943 e destinati al consumo interno è attribuita a carico del bilancio dello Stato, ed in aggiunta alle quote integrative, previste dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1289, un premio di conferimento nella seguente misura:

al risone lire 14 al quintale;

al granoturco lire 11 al quintale.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della presente legge, possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente nazionale risi, con le mo-

dalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 2 aprile 1943-XXI, n. 285.

Modificazione alla legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470, che conferisce al Ministro per la marina la facoltà di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a capitano e a tenente in servizio permanente effettivo nei Corpi del Genio navale e delle Armi navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Possono concorrere al grado di capitano del Genio navale in servizio permanente effettivo i capitani del Genio navale di complemento, muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, che non abbiano superato il 37° anno di età e abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono concorrere al grado di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo i giovani muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica da almeno tre anni, che non abbiano superato il 28° anno di età e non rivestano, se ufficiali delle Forze armate, grado superiore a quello di tenente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1943-XXI, n. 286.

Risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, per il risarcimento dei danni di guerra;

Veduti il R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957, contenente disposizioni integrative e regolamentari per l'attuazione della legge precitata; nonchè il R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, e il R. decreto 8 dicembre 1941-XX, n. 1600, per il risarcimento dei danni di guerra, rispettivamente, nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo;

Veduti il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536; il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e le leggi di emissione dei vari prestiti dello Stato;

Vedute le norme relative ai buoni del Tesoro poliennali, contenute nelle leggi 21 marzo 1912, n. 191; 29 dicembre 1912, n. 1352; 6 luglio 1922, n. 915; e nei regolamenti, approvati con Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700;

Vedute le disposizioni, contenute nel testo unico delle leggi, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, riguardanti le cartelle emesse dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa dei depositi e prestiti;

Veduto il capo III del titolo IX del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, relativo ai buoni del Tesoro ordinari;

Veduto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927-V, n. 2582, con cui la Cassa dei depositi e prestiti fu autorizzata ad emettere buoni fruttiferi;

Vedute, nei riguardi dell'Istituto di emissione, la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, e le modificazioni successivamente apportatevi;

Veduti, nei riguardi della difesa del risparmio e della disciplina della funzione creditizia, il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con la legge di conversione 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e con le leggi 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvidenze che, coordinandosi con i principi e le norme, da cui sono governate la circolazione e la gestione dei titoli di Stato o dei titoli a essi equiparati, valgano, con l'adozione di adeguate cautele, a fornire il mezzo di temperarne il rigore, in conseguenza dello stato di guerra e per la durata di essa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
Riconoscimento del diritto.

Art. 1.

Nei limiti e con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalla legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, in quanto le relative disposizioni non siano modificate da quelle del presente decreto, è ammesso il risarcimento per la distruzione, causata da fatto della presente guerra, dei titoli di Stato al portatore.

Il comma precedente si applica, oltre che ai titoli di Debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e ai buoni del Tesoro ordinari, anche ai Buoni fruttiferi e alle cartelle di credito comunale e provinciale, emessi, rispettivamente, dalla Cassa dei depositi e prestiti e dalla Sezione autonoma di essa di credito comunale e provinciale.

Art. 2.

Per il risarcimento del danno, considerato nel precedente articolo, sono consegnati ai danneggiati altrettanti titoli, della medesima specie, di eguale capitale nominale di quelli distrutti e con la medesima decorrenza degli interessi, se spettanti, salva la disposizione del terzo comma dell'art. 17.

A tal fine i nuovi titoli possono emettersi con aumento della consistenza attuale dei relativi prestiti, ovvero sono acquistati a cura delle amministrazioni interessate. I titoli hanno di conseguenza i numeri di iscrizione e, ove occorrano, anche le altre indicazioni differenti da quelle dei titoli distrutti.

Art. 3.

I titoli al portatore, delle specie indicate nell'art. 1, che siano deteriorati per fatto della presente guerra, ma conservino gli elementi essenziali per il loro riconoscimento, sono sostituiti con altri titoli al portatore, aventi le medesime caratteristiche, osservando le relative norme attualmente in vigore.

Parimenti i titoli nominativi o all'ordine deteriorati, distrutti o anche perduti sono rinnovati o pagati, previo adempimento delle formalità prescritte. La domanda di rinnovazione o di pagamento può essere presentata all'amministrazione emittente anche dalla Banca d'Italia o dall'azienda di credito, che li aveva in deposito; e in tal caso è sufficiente eseguire una sola pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza bisogno di altre formalità.

I nuovi titoli, al portatore o nominativi, vengono emessi con esenzione da qualsiasi spesa e tassa. Gli atti occorrenti per l'emissione sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa. La registrazione ha luogo in caso di uso, per effetti diversi da quelli considerati nel presente decreto, a norma dell'art. 3 della tabella *D*, allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1548.

TITOLO II.
Modalità da osservarsi dalle aziende di credito.

Art. 4.

Le aziende di credito, designate alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, allo scopo di precostituirsi elementi di prova contro il pericolo di distruzione, a causa della presente guerra, dei titoli al portatore, indicati nel precedente art. 1, di loro pertinenza o di quelli da esse ricevuti a custodia o in amministrazione, pegno o cauzione, per conto di terzi, debbono comunicare, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, la situazione riepilogativa di consistenza, per specie di siffatti titoli, distintamente per la sede centrale e per altra sede o filiale, per le quali intendono precostituirsi i predetti elementi di prova.

La situazione deve comprendere i titoli, che, alla data di essa, risultino effettivamente giacenti presso la sede centrale o ciascuna sede o filiale, in base ai propri documenti contabili e alle corrispondenti scritture sussidiarie, regolarmente tenuti.

Nella situazione deve essere dichiarata la decorrenza degli interessi dei titoli, che ne fruttino periodicamente, e l'unione a essi dei rispettivi fogli di cedole.

Le situazioni debbono essere firmate, con dichiarazione di conformità al vero, dai dirigenti delle aziende di credito aventi la firma sociale, ovvero, per le aziende individuali, dai titolari.

Art. 5.

Le aziende di credito, considerate nel precedente articolo, debbono inoltre comunicare all'Ispettorato, salva l'esenzione di cui al successivo art. 7, le distinte di tutti i titoli compresi nella situazione di consistenza.

Tali distinte sono compilate dalle sedi e filiali, separatamente per ogni specie di prestito, a seconda della misura dell'interesse, del capitale nominale, del numero d'iscrizione e, ove occorra, di altri elementi diretti a identificare i titoli, con l'indicazione altresì della decorrenza degli interessi, se spettanti.

Le distinte debbono essere firmate, con dichiarazione di conformità al vero, giusta la norma stabilita nell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 6.

Alla fine di ogni mese, successivamente alla data della situazione, di cui all'art. 4, le aziende di credito debbono comunicare all'Ispettorato le eventuali variazioni riepilogative, in aumento o in diminuzione, della consistenza dei titoli, compresi nella situazione originaria, ovvero nelle successive note di variazione inviate all'Ispettorato, nonchè, se non sia stato concesso l'esonero previsto dal successivo art. 7, le relative distinte, osservando, per le une e le altre, le stesse modalità stabilite con gli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Ferme rimanendo le disposizioni concernenti l'obbligo delle aziende di credito di comunicare, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, le situazioni di consistenza dei titoli giacenti presso di esse, nonchè le relative note di variazione, è data facoltà all'Ispettorato di esentare le aziende, che ne facciano richiesta, tenuto a tal uopo conto, fra l'altro, della organizzazione contabile amministrativa di esse, dall'obbligo della comunicazione delle distinte, di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 8.

L'Ispettorato, valendosi della facoltà prevista dagli articoli 31 e 42 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, dispone ispezioni

presso le aziende di credito, allo scopo di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e la esatta osservanza delle norme, di cui agli articoli 4, 5 e 6, e promuove le eventuali relative sanzioni.

In occasione di queste ispezioni l'incaricato munisce del proprio visto i documenti contabili.

Art. 9.

Al verificarsi di evento dipendente dalla presente guerra, che determini danno ai locali dell'edificio, in cui una azienda di credito custodisce i titoli, posseduti in proprio o per conto di terzi, considerati nell'art. 4, i rappresentanti dell'azienda debbono adottare le opportune e immediate provvidenze cautelative, per l'isolamento degli ambienti colpiti, e segnalare prontamente il fatto, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Il rappresentante dell'Ispettorato, col concorso dei rappresentanti dell'azienda, effettua un sopraluogo e compila un processo verbale analitico della situazione di fatto dei locali colpiti e del loro contenuto.

Subito dopo i rappresentanti dell'azienda compilano, tenendo conto dei titoli giacenti nei locali prima dell'evento dannoso e di quelli rinvenutivi poi, le distinte dei titoli distrutti, separatamente, a seconda del prestito, cui essi appartenevano, della misura dell'interesse, del capitale nominale, del rispettivo numero di iscrizione e, ove occorra, di altri elementi diretti a indentificarli, indicandovi altresì la decorrenza dei relativi interessi, se spettanti.

Il rappresentante dell'Ispettorato vigila per la regolare compilazione delle distinte e munisce del proprio visto i documenti, da cui gli elementi sono tratti.

Le distinte, firmate dai rappresentanti dell'azienda, sono allegate al verbale.

Art. 10.

Per il risarcimento, rispetto ai titoli, che risultino distrutti, in dipendenza dell'evento dannoso constatato col verbale, di cui al precedente art. 9, l'Amministrazione centrale dell'azienda di credito danneggiata deve presentare all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito la domanda, allegandovi le distinte numeriche dei titoli da sostituire e giustificando le variazioni, che eventualmente avesse dovuto apportare alle risultanze di quelle compilate immediatamente dopo l'evento dannoso, a norma del citato articolo.

Sono altresì allegate alla domanda le note di variazioni eventualmente intervenute nella consistenza dei titoli, dopo la data dell'ultima situazione mensile comunicata all'Ispettorato, nonchè le relative distinte, se dalla comunicazione di queste ultime l'azienda non sia stata esonerata, ai sensi dell'art. 7.

Art. 11.

L'Ispettorato esegue gli opportuni riscontri del verbale di constatazione del danno e delle distinte allegatevi con le situazioni di consistenza e le note di variazione, nonchè con le distinte di cui agli articoli 5 e 6, se l'azienda non fu dispensata dal comunicarle, tenendo altresì conto delle variazioni prodottesi, anche in ordine alla decorrenza degli interessi, dopo il ricevimento dell'ultima situazione mensile, e ne verifica le risultanze, in base all'esame dei documenti contabili dell'azienda danneggiata e delle corrispondenti scritture sussidiarie, che si riconoscano regolarmente tenuti, nonchè delle singole distinte dei titoli, di pertinenza dell'azienda o di terzi, ovvero dei duplicati degli atti suddetti eventualmente precostituiti dall'azienda.

Eseguiti i riscontri e le verifiche previsti dal precedente comma, ove nulla, a suo giudizio discrezionale, vi osti, l'Ispettorato rilascia una dichiarazione di benestare, in ordine ai titoli indicati nella domanda, stabilendo la decorrenza dei relativi interessi, se spettanti.

L'Ispettorato medesimo informa del benestare rilasciato l'amministrazione emittente e restituisce alla azienda, insieme con la dichiarazione di benestare, la domanda e i documenti allegativi, per l'ulteriore corso della procedura di risarcimento a norma del successivo titolo V.

Art. 12.

Le situazioni di consistenza, le note di variazione e le distinte, indicate negli articoli 4, 5, 6 e 9, quando l'Ispettorato abbia rilasciato il benestare di cui al precedente articolo, fanno piena prova del possesso dei titoli da parte di aziende di credito, al fine soltanto di conseguire il risarcimento del danno, dipendente da fatto della presente guerra.

TITOLO III.

Modalità da osservarsi dalle filiali della Banca d'Italia.

Art. 13.

Qualora si verifichi l'ipotesi contemplata nell'art. 9, riguardo ai locali della Cassa centrale o di una filiale della Banca d'Italia, i rappresentanti di essa debbono adottare le opportune e immediate misure prudenziali, per l'isolamento degli ambienti colpiti, avvertendone poi, rispettivamente, la Direzione generale del Tesoro ovvero l'Ufficio provinciale del Tesoro, presso l'Intendenza di finanza del luogo o della sede più vicina.

L'Ufficio provinciale del Tesoro deve informare subito dell'evento la Direzione generale del Tesoro e, se del caso, la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Art. 14.

I rappresentanti della Cassa centrale o della filiale, in concorso del rappresentante, rispettivamente, della Direzione generale del Tesoro o dell'Ufficio provinciale del Tesoro, quest'ultimo anche in rappresentanza della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e, se del caso, con la partecipazione di un ispettore del Tesoro, delegato dalla Direzione generale del Tesoro, procedono al sopraluogo e alla compilazione del verbale indicati dal secondo comma dell'art. 9.

Subito dopo i rappresentanti della Banca compilano, in base alle risultanze dei propri documenti contabili e delle corrispondenti scritture sussidiarie, la situazione di consistenza dei titoli, specificati dall'art. 4, giacenti, prima dell'evento, nei locali colpiti; nonchè le distinte dei titoli distrutti, separatamente, a seconda del prestito, cui essi appartenevano, della misura dell'interesse, del capitale nominale, del rispettivo nu-

mero di iscrizione e, ove occorra, di altri elementi diretti a identificarli, indicandovi altresì la decorrenza dei relativi interessi, se spettanti.

La situazione di consistenza e le distinte, firmate da rappresentanti della Banca, sono allegate al verbale.

Per i titoli pertinenti a depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti, e custoditi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le distinte sono compilate a cura della Direzione generale della cassa medesima, a norma del penultimo comma del successivo art. 51.

Art. 15.

La Banca d'Italia, che siasi uniformata alle prescrizioni degli articoli 13 e 14, presenta, alla Direzione generale del Tesoro, la domanda di risarcimento, allegandovi la situazione di consistenza e le distinte dei titoli distrutti di cui al precedente art. 14, giustificando le eventuali variazioni accertate successivamente alla compilazione di esse.

La Direzione generale del Tesoro, eseguiti gli opportuni riscontri e le eventuali indagini, ove nulla, a suo giudizio discrezionale, vi osti, rilascia una dichiarazione di benestare, con riferimento ai titoli indicati nella domanda, specificando la decorrenza degli interessi, se spettanti.

La Direzione generale del Tesoro informa del benestare rilasciato l'amministrazione emittente e restituisce alla Banca d'Italia, insieme con la dichiarazione di benestare, la domanda e i documenti allegativi, per l'ulteriore corso della procedura di risarcimento a norma del successivo titolo V.

Le distinte, di cui al primo comma, dopo che sia intervenuta la dichiarazione di benestare della Direzione generale del Tesoro, hanno il valore probatorio indicato nell'art. 12.

TITOLO IV.

Modalità da osservarsi dai privati possessori.

Art. 16.

Il privato può provare, dinanzi alle Commissioni di cui ai successivi articoli 23 e 25, con i mezzi ammessi dalle leggi civili, in relazione alla legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, il possesso dei titoli al portatore, delle specie indicate dall'art. 1, e la susseguente distruzione, totale o parziale, di essi per fatto della presente guerra.

Art. 17.

Il privato possessore di titoli al portatore, che intende precostituirsi elementi di prova al fine enunciato nell'art. 1, ha facoltà di esibire i titoli ad un notaio, per la formazione di un processo verbale d'inventario.

Questo, oltre le formalità stabilite per gli atti ricevuti da notaio, deve contenere la designazione esatta del luogo in cui fu assunto e la descrizione di ciascuno dei titoli, mediante l'indicazione della specie del prestito, della misura dell'interesse, del capitale nominale, del numero d'iscrizione e, ove occorra, di altri elementi diretti a identificarli.

Deve essere altresì indicata, per ogni singolo titolo, la decorrenza dei relativi interessi, se spettanti, a partire da quelli in corso di maturazione alla data del verbale, escluse in ogni caso le rate scadute.

Nel verbale è raccolta la dichiarazione dell'esibitore dei titoli relativa alla esclusività del suo possesso, ovvero alla sussistenza di diritti di terzi, che in tal caso sono indicati.

Deve inoltre risultare se, ultimato l'inventario, i titoli saranno custoditi presso l'esibitore o presso terzi.

Art. 18.

Il possessore, che siasi avvalso della facoltà concessa col precedente articolo, è tenuto a far constare, dal notaio depositario del verbale d'inventario, le riduzioni nella consistenza dei titoli e le variazioni verificatesi nella decorrenza degli interessi, comprendendole in un verbale addizionale, i cui estremi vengono annotati sul verbale originario.

Ha facoltà di far risultare, dal verbale addizionale, anche gli aumenti nella consistenza dei titoli.

In entrambi i casi debbono rilevarsi, per i titoli eliminati o aggiunti, gli stessi elementi indicati per la formazione del primo inventario.

Il notaio deve custodire i verbali in un fascicolo speciale, con propria numerazione progressiva, e, prendendo nota dei medesimi nel repertorio generale, deve omettere l'indicazione di cui all'art. 62, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 19.

I verbali notarili d'inventario fanno piena prova del possesso dei titoli, ai fini soltanto della domanda di risarcimento del danno, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 21 e la prova della distruzione.

Art. 20.

Il privato possessore, che abbia sofferto danno dipendente da fatto della presente guerra, presenta la domanda di risarcimento all'Intendenza di finanza, secondo il disposto del successivo art. 22.

Qualora abbia proceduto alla formazione dell'inventario, a termini degli articoli 17 e 18, è tenuto a presentare la domanda, prima che all'Intendenza di finanza, al notaio depositario dei verbali, il quale deve attestare, a piedi dell'istanza, l'inclusione dei titoli nei relativi verbali, e rilasciare copia di essi, da allegarsi alla domanda medesima.

Il notaio unisce copia della domanda, completata con la dichiarazione testè indicata, ai verbali originari d'inventario, e, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, invia, all'amministrazione emittente dei titoli distrutti, copia di essa e dei verbali assunti.

TITOLO V.

Procedimento.

Art. 21.

La domanda di risarcimento, per la distruzione dei titoli considerati dall'art. 1, deve contenerne la precisa descrizione, mediante l'indicazione del prestito, della misura dell'interesse, del capitale nominale, del numero d'iscrizione e di ogni altro elemento atto a individuarli esattamente, facendo risultare altresì la

decorrenza degli interessi, se si tratti di titoli, che ne fruttino periodicamente.

La domanda, in duplice esemplare, deve essere corredata, a seconda dei casi, dai documenti — anche essi in duplice esemplare — indicati, rispettivamente, nel terzo comma dell'art. 11, nel penultimo comma dell'articolo 15 e nel secondo comma dell'art. 20, salva, nei riguardi dei privati, la disposizione dell'art. 16.

Le aziende di credito e la Banca d'Italia uniscono altresì alla domanda la dichiarazione di benestare rilasciata, rispettivamente, a termini degli articoli 11 e 15.

I privati possessori danneggiati adducono i mezzi di prova ammessi dalle leggi civili, di cui al precedente art. 16, per le variazioni in aumento, eventualmente verificatesi nella consistenza dei titoli inventariati, dopo la compilazione dell'ultimo verbale.

Art. 22.

La domanda di risarcimento deve essere presentata all'Intendenza di finanza della provincia, in cui i danni si sono verificati, non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, e, per le aziende di credito e la Banca d'Italia, non oltre il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di benestare considerata, rispettivamente, negli articoli 11 e 15.

L'Intendenza di finanza, accertata la tempestiva presentazione della domanda e rilasciatane ricevuta, la invia, insieme con gli elementi di prova forniti dall'interessato e quelli, che essa abbia raccolto o siano comunque a sua disposizione, alla Commissione compartimentale competente — Sezione speciale — per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra concernenti i titoli di Stato.

Un esemplare della domanda e dei documenti allegativi è trasmessa, a cura dell'Intendenza di finanza, all'amministrazione emittente dei titoli da sostituire.

Art. 23.

La Sezione speciale, considerata nel precedente articolo, è composta dei due magistrati e dei due rappresentanti del Ministero delle finanze, facenti parte della Commissione compartimentale, di cui all'art. 15 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, nonchè di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, di un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito e di un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, da designarsi dai rispettivi organi centrali.

Il magistrato di grado superiore presiede la Sezione.

Per la nomina della Sezione speciale sono osservate le disposizioni dell'art. 15 della menzionata legge. La Sezione si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 24.

Salve le norme degli articoli 12, 15 e 19, la Commissione, a integrazione della prova del possesso dei titoli di cui al precedente art. 16 e di quella della distruzione fornito dagli interessati, può disporre tutte le indagini, che ritenga opportune, e pronunzia con decisione motivata, sentita anche l'Amministrazione centrale emittente nelle sue osservazioni scritte.

Art. 25.

La decisione della Commissione compartimentale, che riguardi domanda di risarcimento per importo superiore a L. 5000, può essere impugnata, tanto dal danneggiato quanto dall'amministrazione emittente, dinanzi a una Sezione speciale della Commissione centrale, di cui all'art. 17 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543.

Il reclamo per il riesame deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione della decisione, da eseguirsi, a cura della Segreteria della Commissione di primo grado, secondo il disposto dell'art. 19 del R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957, sia al danneggiato, nel domicilio indicato nella domanda di risarcimento o in quello da lui successivamente comunicato alla Segreteria medesima, sia alla amministrazione emittente, nella sua sede centrale.

Art. 26.

La Sezione speciale della Commissione centrale è composta dei due magistrati e dei quattro rappresentanti del Ministero delle finanze, facenti parte della Commissione centrale, di cui all'art. 17 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, nonchè di un rappresentante della Corte dei conti, di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, di due rappresentanti dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e di un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Il magistrato di grado superiore presiede la Sezione.

Per la nomina della Sezione speciale sono osservate le norme dell'art. 17 della predetta legge. La Sezione si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno sette membri.

La Commissione ha gli stessi poteri della Sezione speciale delle Commissioni compartimentali, e prima di decidere deve sentire anche l'amministrazione centrale emittente nelle sue osservazioni scritte.

Art. 27.

Qualsiasi pretesa di terzi, diretta a contestare il possesso dei titoli dichiarati distrutti da privati o derivante da controversia sul diritto a succedere del possessore, può essere fatta valere con istanza presentata alle Commissioni, prima che abbiano pronunziato la decisione definitiva, escluso in ogni caso l'esperimento di atti impeditivi presso l'amministrazione emittente.

Nessuna efficacia è attribuita a semplici inibitorie o diffide.

La Commissione, ove non riesca a stabilire l'accordo fra le parti, accertate le altre condizioni, si limita ad autorizzare la sostituzione dei titoli distrutti, rinviando all'autorità giudiziaria competente la decisione della controversia sulla pertinenza di essi. In tale ipotesi i titoli da consegnare saranno depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti al nome di un amministratore, designato dalla Commissione, col vincolo di cui al successivo art. 30.

La decisione, emessa dalla Commissione in mancanza di pretese fatte valere da terzi, non pregiudica l'esperimento, nelle forme ordinarie, delle ragioni verso colui, al quale fosse stato concesso il risarcimento, ferme rimanendo, per l'efficacia di siffatta azione anche verso l'amministrazione emittente, le norme dalle quali questa è retta.

Art. 28.

La determinazione dei titoli da sostituire, fatta nei modi stabiliti dagli articoli precedenti, dalla Commissione compartimentale e, nel caso di reclamo, dalla Commissione centrale, costituisce provvedimento definitivo.

Art. 29.

La Commissione, qualora accolga la domanda presentata dalle aziende di credito o dalla Banca d'Italia, autorizza la consegna, a cura dell'amministrazione emittente, di nuovi titoli al portatore, facendo risultare dalla decisione il prestito, al quale essi debbono appartenere, il capitale nominale complessivo, per ciascuna specie di prestito, e la decorrenza dei relativi interessi, se spettanti, salva rimanendo la facoltà dell'amministrazione di provvedere all'esecuzione della decisione, mediante nuova emissione o mediante acquisto, secondo il disposto dell'art. 2.

I nuovi titoli vengono consegnati con la decorrenza degli interessi, se spettanti, della rata in corso alla data della emissione o dell'acquisto, salvo il pagamento, mediante buono o vaglia cambiario non trasferibile, degli interessi scaduti e dei premi attribuiti, che non fossero, gli uni o gli altri, già prescritti.

La consegna dei nuovi titoli, in sostituzione di quelli distrutti, da parte delle aziende di credito o della Banca d'Italia, ai terzi, che avessero costituito in deposito questi ultimi presso di esse, ha piena efficacia liberatoria.

Art. 30.

Nei riguardi dei privati possessori, la Commissione, se accoglie la domanda presentata, autorizza la consegna, a cura dell'amministrazione emittente, di titoli del medesimo prestito di quelli distrutti e per capitale nominale di eguale importo, indicando la decorrenza dei relativi interessi, se spettanti.

I titoli vengono rilasciati, giusta l'art. 2, in seguito a nuova emissione o acquisto, e, sia nell'uno che nell'altro caso, sono intestati al danneggiato indicato nella decisione, con annotazione di vincolo a favore dell'Erario dello Stato.

Tale vincolo durerà sino a dieci anni dopo la scadenza dell'ultima cedola dei titoli sostituiti, ovvero, se si tratti di titoli non fruttanti interessi periodici, dopo la data di rimborsabilità del capitale; e importerà, totalmente o parzialmente, l'immediato annullamento, disposto di ufficio dall'amministrazione emittente, dei nuovi titoli, qualora venga da essa accertato, che quelli, denunziati come distrutti, o alcuni di essi o anche soltanto le relative cedole, sono invece rimasti in circolazione.

Ove l'ordinamento relativo ai titoli denunziati come distrutti non consenta l'annotazione del vincolo considerato nel terzo comma, i nuovi titoli sono costituiti in deposito, con vincolo, presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Se i titoli consegnati, a norma del secondo comma, siano soggetti a rimborso, il capitale corrispondente sarà, alla data di esigibilità — su richiesta del titolare o dell'avente diritto — rinvestito in altri titoli di Stato, da acquistarsi e da rendere nominativi, col medesimo vincolo, per il rimanente periodo di tempo. Il rinvestimento è effettuato a cura dell'amministrazione emittente.

Qualora i titoli da consegnare per risarcimento non diano luogo a premi, è data facoltà all'amministrazione emittente di accettare la fideiussione di una azienda di credito o della Banca d'Italia, in sostituzione del vincolo indicato nella presente disposizione, e di liberare di conseguenza i titoli dal vincolo annotatovi .

Art. 31.

Il pagamento degli interessi sui titoli nominativi, da rilasciarsi a norma del precedente articolo, viene effettuato, un anno dopo la scadenza delle singole rate, a cura dell'amministrazione emittente, che può provvedervi anche mediante vaglia cambiari non trasferibili, al nome dell'avente diritto.

I premi, che eventualmente venissero assegnati ai titoli resi nominativi, in sostituzione di quelli attribuiti per il risarcimento, vengono — su richiesta del titolare o dell'avente diritto — investiti in titoli nominativi, da vincolarsi nel modo previsto dal precedente articolo. L'investimento è effettuato a cura dell'amministrazione emittente.

Art. 32.

Non sono ammessi pignoramenti, sequestri od opposizioni di sorta, presso l'amministrazione emittente, riguardo alle iscrizioni nominative e ai corrispondenti titoli vincolati, considerati negli articoli 30 e 31, nonchè nel terzo comma dell'art. 27, salvo rimanendo, nel caso di smarrimento dei titoli, l'esperimento della relativa procedura ordinaria di ammortamento.

TITOLO VI.

Responsabilità - Sanzioni penali.

Art. 33.

Tutti gli istituti sono obbligati a rivalere l'Erario dello Stato, se dall'amministrazione emittente venga constatato che i titoli, o anche soltanto le relative cedole, di cui gli istituti abbiano chiesto e ottenuto la sostituzione in via di risarcimento, asserendone la distruzione, sono invece rimasti in circolazione per qualsiasi causa, anche se ad essi non imputabile.

La somma da rifondere è rappresentata dal capitale nominale dei titoli consegnati e dall'importo, calcolato al lordo di imposte e tasse, per quelli che vi sono soggetti, di tutte le cedole annesse ai titoli medesimi, anche se relative a rate scadute in epoca anteriore all'ultimo quinquennio.

In luogo dell'importo delle cedole considerate nel precedente comma sono dovuti gli interessi legali sul capitale, se il saggio risultasse più elevato di quelli fruttati dai titoli.

Gli istituti debbono eseguire il versamento delle somme suindicate su semplice richiesta dell'amministrazione emittente, nel termine da questa stabilito. Contro gli inadempienti si agirà con la procedura prevista dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Qualora risulti che i titoli o le cedole, indicati nel primo comma, siano rimasti in circolazione per causa dipendente da colpa dell'Istituto, l'obbligo della rifusione si estende, per capitale e interessi legali, ai premi eventualmente conferiti e riscossi sui titoli consegnati, se di nuova emissione, nonchè ai premi, che l'ammi-

nistrazione emittente dovesse eventualmente pagare in epoca successiva alla constatazione dell'indebita consegna dei titoli medesimi.

L'obbligo del risarcimento si estingue decorsi dieci anni dopo la scadenza dell'ultima cedola annessa ai titoli consegnati, ovvero dopo la data di rimborsabilità del capitale, se si tratti di titoli, che non fruttino periodicamente interessi.

Art. 34.

Per le obbligazioni considerate nel precedente articolo rispondono, verso l'amministrazione emittente, oltre le aziende di credito, anche, personalmente e solidalmente, i rappresentanti di esse, che hanno compilato o firmato i documenti, in base ai quali fu concesso il risarcimento; nonchè gli amministratori, che, nei riguardi dei mezzi di prova addotti dalle aziende, ai fini del risarcimento medesimo, non hanno adottato le cautele di cui all'articolo 2392 del Codice civile.

Art. 35.

I privati possessori, che abbiano ottenuto, a norma del precedente art. 30, i titoli nominativi vincolati, ove venga constatato dall'amministrazione emittente che i titoli al portatore dichiarati distrutti o anche soltanto le relative cedole, sono rimasti in circolazione, per qualsiasi causa, anche se a essi non imputabile, hanno l'obbligo di rifondere all'Erario dello Stato la somma corrispondente al capitale nominale dei titoli indebitamente sostituiti e all'importo delle rate d'interessi sui titoli nominativi emessi in corrispondenza, senza tener conto della prescrizione.

Si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 33.

L'obbligo della rifusione si estende, per capitale e interessi, ai premi, eventualmente conferiti sui titoli consegnati, e rinvestiti giusta il disposto dell'art. 31.

Per il soddisfacimento del credito sopra indicato, l'amministrazione emittente è autorizzata a annullare di ufficio i titoli nominativi, consegnati a norma degli articoli 30 e 31.

Se l'indebita emissione riguarda tutti i titoli già compresi nella denuncia, è eseguito l'annullamento totale dei titoli nominativi consegnati, salvo rimanendo, a carico del privato, l'obbligo della rivalsa per l'importo delle rate d'interessi riscosse.

Se l'indebita emissione concerne una parte soltanto dei titoli denunziati, sono annullati i titoli nominativi consegnati, per la quota di capitale nominale corrispondente, e, rispetto all'importo dell'ulteriore somma dovuta, a norma del presente articolo, l'amministrazione emittente è autorizzata a annullare altra quota dei titoli nominativi, calcolando il valore di essi secondo il prezzo di compenso della Borsa valori di Roma nel mese in cui abbia accertato l'indebita consegna.

Quando sia prestata la fideiussione, di cui all'ultimo comma dell'art. 30, si applicano, per la rivalsa, le disposizioni dell'art. 33, e l'obbligo della rifusione incombe all'istituto fideiussore e al debitore garantito, a norma del primo comma dell'art. 1944 del Codice civile.

Art. 36.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, e salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da L. 5000 e L. 100.000 chiunque, nell'applicazione del presente provvedimento, ha fornito erronee indicazioni o fatto dichiarazioni non conformi al vero o indotto in errore nella formazione di atti comunque concernenti il possesso o la distruzione, ovvero anche soltanto la decorrenza degli interessi, di titoli, delle specie indicate nell'art. 1, rispetto ai quali sia stato chiesto il risarcimento di danno subito per causa della guerra.

La pena è aumentata, se, per effetto dei fatti anzidetti, vennero consegnati i nuovi titoli, in sostituzione di quelli indebitamente denunziati come distrutti, o furono eseguiti pagamenti in dipendenza della denunzia.

Qualora i fatti previsti nel primo comma siano commessi per colpa, si applica l'ammenda da L. 3000 a L. 30.000.

Sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 30.000 i rappresentanti o titolari degli istituti, che non osservano le cautele prescritte dagli articoli 9 e 13.

Il privato possessore, che omette in tutto o in parte d'indicare la sussistenza dei diritti di terzi nel verbale d'inventario, ovvero nel corso della procedura di risarcimento, è punito con l'ammenda da L. 2000 a L. 20.000.

Art. 37.

Salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 2000 il notaio, che, nel verbale d'inventario originario o nei verbali addizionali, non descrive esattamente i titoli o non fa menzione della decorrenza degli interessi sui medesimi, ovvero omette le annotazioni di cui al precedente art. 18 o rilascia erroneamente le attestazioni considerate dal secondo comma dell'art. 20.

Nei casi più gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà.

È punito con l'ammenda da lire 500 a lire 1000 il notaio, che non adempie alla disposizione del terzo comma dell'art. 20 del presente decreto.

TITOLO VII.

Disposizioni varie, transitorie e finali.

Art. 38.

Le scritture, le registrazioni e le certificazioni in genere dell'amministrazione emittente, in ordine alla constatazione che i titoli, denunziati come distrutti, ovvero soltanto le relative cedole, sono in circolazione, fanno piena prova a favore dello Stato, contro chi fu ammesso al risarcimento.

Art. 39.

Ferme le agevolezze tributarie sancite dall'art. 25 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, e salvo il disposto dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1548, per l'uso dinanzi all'autorità giudiziaria, sono esenti dalla tassa di bollo e dalle formalità della registrazione i verbali d'inventario, da compilarsi a norma del presente provvedimento.

I verbali medesimi non sono soggetti alle ispezioni previste dall'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, e dall'art. 4 del R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313.

È ridotto a metà l'onorario stabilito dall'art. 13 della tariffa, allegata alla predetta legge notarile e successive modificazioni, dovuto al notaio per il verbale di inventario e per le susseguenti eventuali annotazioni di variazione.

Art. 40.

Nella determinazione del reddito, agli effetti della imposta complementare progressiva, non si tiene conto degli interessi dei titoli nominativi vincolati, emessi in via di risarcimento, a norma dell'art. 30, a qualunque prestito appartengano, purchè i titoli rimangano intestati ai danneggiati.

L'esenzione è concessa su presentazione di certificato da rilasciarsi dall'amministrazione emittente.

Art. 41.

È fatto assoluto divieto all'amministrazione emittente, alle Intendenze di finanza, alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale e ai dipendenti funzionari, nonchè alle Commissioni considerate dagli articoli 23 e 26 del presente decreto, di fornire a uffici pubblici o a privati, per fine fiscale, notizie di qualsivoglia natura in ordine alle consegne di titoli o ai pagamenti eseguiti in dipendenza del presente provvedimento.

Parimenti è fatto divieto ai notai e ai conservatori notarili di fornire a uffici pubblici o a privati notizie in ordine alla esistenza e al contenuto dei verbali d'inventario, da essi ricevuti in relazione al presente decreto.

Il pubblico ufficiale, che viola il divieto sancito nei due commi precedenti, è punito con le pene stabilite dall'art. 326 del Codice penale.

Art. 42.

Presso l'amministrazione emittente sarà formato uno schedario dei titoli al portatore, rispetto ai quali fu disposta la consegna di nuovi titoli in dipendenza del presente decreto.

Art. 43.

Nel caso di danni verificatisi anteriormente alla entrata in vigore del presente provvedimento, le Commissioni valutano, agli effetti della risarcibilità, i mezzi di prova del possesso e della distruzione dei titoli al portatore indicati dall'art. 1, che gl'interessati siano in grado di produrre, alla stregua delle leggi civili, in relazione alla legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, tenuto conto, se la domanda sia presentata dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito, dei risultati delle indagini e dei riscontri da eseguirsi, a seguito di disposizioni delle Commissioni, rispettivamente, dalla Direzione generale del Tesoro o dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, in base all'esame dei documenti contabili e delle scritture sussidiarie, comprese le distinte dei depositi di terzi, e dei duplicati di tali atti, eventualmente precostituiti dall'Istituto richiedente.

Qualora le Commissioni accolgano la domanda di risarcimento, si applicano, nei riguardi della Banca d'Italia e delle aziende di credito, le disposizioni dell'art. 29, con l'adozione di particolari cautele da stabilirsi dalle Commissioni medesime. Nei riguardi dei privati si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31, salvo che ricorrano circostanze speciali per limitare la durata del vincolo considerato dall'art. 30. In ogni caso deve essere sentita l'amministrazione emittente nelle sue osservazioni scritte.

Art. 44.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche ai danni, concernenti i titoli indicati dall'art. 1, verificatisi o che possano verificarsi nei territori dell'Africa italiana o delle Isole italiane dell'Egeo, e che siano risarcibili a norma, rispettivamente, dei Regi decreti 14 giugno 1941-XIX, n. 964, e 8 dicembre 1941-XX, n. 1600.

Le domande di risarcimento debbono essere presentate, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra, rispettivamente, al Ministero dell'Africa Italiana, ovvero al Ministero degli affari esteri, nel secondo caso direttamente o a mezzo del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

La competenza a decidere è attribuita, in primo grado, alla Sezione speciale della Commissione compartimentale di Roma e, in sede di reclamo, alla Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 45.

Qualora si debbano adottare decisioni in merito alle domande relative al risarcimento di danni nell'Africa italiana o nelle Isole italiane dell'Egeo, considerate dal precedente articolo, fa parte della Sezione speciale della Commissione compartimentale di Roma, in luogo del secondo rappresentante del Ministero delle finanze, rispettivamente, un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, ovvero un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, fanno parte della Commissione centrale, in luogo di due rappresentanti del Ministero delle finanze, rispettivamente, due funzionari del Ministero dell'Africa Italiana, ovvero due funzionari del Ministero degli affari esteri.

I rappresentanti dei Ministeri, indicati nel primo e nel secondo comma, sono designati, rispettivamente, dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 46.

Nel caso in cui non siano stati consegnati ad aziende di credito o a privati i titoli definitivi in corrispondenza di somme versate per acquisto di buoni del Tesoro ordinari, ovvero siano andate perdute o distrutte anche le relative ricevute, le Commissioni, tenuto conto, caso per caso, dei mezzi di prova, che le aziende o i privati possano fornire, questi alla stregua delle leggi civili, in relazione alla legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, quelle con tutti gli elementi comunque rilevabili da registri, scritture, corrispondenza e simili, desumendoli anche presso gli enti o gli uffici emittenti, hanno facoltà di pronunciarsi per il risarcimento, purchè il danneggiato versi una cauzione, pari al capitale nominale dei titoli da consegnarsi o pagarsi.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine di prescrizione dei titoli, e qualora il danneggiato sia una azienda di credito il cui patrimonio (capitale e riserve) sia almeno quintuplo del capitale dei titoli da consegnare o pagare, la cauzione potrà essere sostituita da una dichiarazione di obbligo per capitale e interessi valida per lo stesso periodo di prescrizione dei titoli, nulla ostando, in ogni caso, il disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 5 agosto 1927-V, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928-VI, n. 1781. Gli atti relativi

saranno registrati a tassa fissa, con esenzione da ogni altra tassa o imposta.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di danni verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 47.

Qualora per il concorso di particolari circostanze, determinate dalla presente guerra, non siano stati consegnati agli interessati i titoli definitivi al portatore, delle specie indicate dall'art. 1 — fatta eccezione dei buoni del Tesoro ordinari — in corrispondenza di somme versate per quote di sottoscrizione a prestiti, le Commissioni, tenuto conto dei mezzi di prova forniti a norma delle leggi civili, in relazione alla legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, anche se siano andate perdute le relative ricevute, hanno facoltà di autorizzare la consegna dei titoli nel modo stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 43.

Se la richiesta concerne la Banca d'Italia o le aziende di credito, le Commissioni possono anche disporre indagini, da eseguirsi rispettivamente dalla Direzione generale del Tesoro o dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Art. 48.

La disposizione del precedente articolo è applicabile anche ai buoni del Tesoro, di scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII, costituiti in deposito presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma in forza del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941-XIX, n. 925. In tali casi, se vengano autorizzati dalle Commissioni lo svincolo dal deposito e la consegna dei buoni, all'importo dei titoli da rilasciare deve essere aggiunto l'ammontare dei relativi interessi maturati, nonchè la quota proporzionale dei premi eventualmente assegnati, fino all'epoca della consegna, ai buoni compresi nel deposito.

L'eventuale divisione dei buoni sopra considerati, che la Sezione di Regia tesoreria di Roma ritenga necessaria, è eseguita dall'amministrazione emittente, con esenzione dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Rimangono ferme le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, rispetto ai buoni depositati presso la Sezione di Regia tesoreria di Roma, per i quali non venga chiesta o autorizzata la consegna.

Art. 49.

Ai risarcimenti considerati dagli articoli 43, 44, 47 e 48, nonchè ai risarcimenti di danni verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi ai titoli nominativi di cui all'art. 3, si applicano le norme del decreto medesimo, in quanto compatibili.

Art. 50.

Delle norme del presente decreto, concernenti le aziende di credito, per i titoli considerati dall'art. 1, possono valersi anche gli istituti indicati dall'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 51.

Nel caso in cui il fatto dannoso dipendente dalla presente guerra si verifichi nei locali della Tesoreria centrale del Regno, dove si custodiscono titoli al portatore delle specie indicate dall'art. 1, in deposito provvisorio o definitivo, ovvero costituenti attività patrimoniali dello Stato, la Direzione generale del Tesoro, a mezzo del tesoriere centrale, del controllore capo e di un proprio delegato, adotta le opportune e immediate provvidenze cautelative per isolare gli ambienti colpiti, chiedendo subito, per la compilazione del verbale di constatazione, il concorso di un rappresentante della Corte dei conti e della Direzione generale del Debito pubblico, nonchè di un delegato della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per quanto concerne i titoli di sua pertinenza o costituenti depositi di terzi iscritti presso l'Amministrazione medesima.

Dei titoli distrutti sono compilate apposite distinte, con l'indicazione della specie del prestito, della misura dell'interesse, del capitale nominale e del numero di iscrizione, nonchè della decorrenza degli interessi, se spettanti, giovandosi al riguardo delle risultanze degli inventari e degli altri documenti contabili delle amministrazioni interessate.

In base a tali distinte, convalidate dal benestare della Direzione generale del Tesoro, le amministrazioni emittenti sono autorizzate a emettere nuovi titoli, in conformità delle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 29, ovvero, se del caso, a effettuare il rimborso di quelli scaduti.

La norma del comma precedente si applica anche rispetto ai titoli costituiti in deposito definitivo presso la Cassa dei depositi e prestiti e custoditi dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, che siano andati distrutti. La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza compilerà le distinte numeriche di detti titoli, in base alle risultanze del verbale, considerato dall'art. 14, e a quelle dei propri documenti contabili, e chiederà il rilascio dei nuovi titoli.

Nel caso di distruzione di titoli nominativi o all'ordine, l'amministrazione emittente è autorizzata, in base al verbale di constatazione e alle distinte di cui al secondo comma, rispettivamente, a sostituirli, ovvero a rimborsarli alla scadenza, con annullamento delle iscrizioni relative ai titoli distrutti, a norma delle disposizioni vigenti, previa una sola pubblicazione complessiva nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dopo che sia trascorso, senza opposizioni, un mese dalla data di essa. L'emissione è eseguita con esenzione da spese e da tasse, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 52.

Qualora l'evento dannoso causato dalla presente guerra colpisca i locali dell'agenzia contabile dei titoli presso la Direzione generale del Debito pubblico, l'agente contabile e il controllore capo, con l'intervento di un delegato del direttore generale, adottano le misure cautelative, di cui all'art. 9, e provvedono, nel più breve tempo, in concorso di un rappresentante dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, di un rappresentante della Direzione generale del Tesoro e del capo della Ragioneria centrale presso l'Amministrazione del debito

pubblico, alla compilazione del verbale di constatazione del danno concernente i titoli al portatore custoditi dalla predetta agenzia.

Dei titoli distrutti sono compilate le distinte, rilevandone gli elementi di identificazione, di cui al secondo comma del precedente art. 51, dalle scritture dell'agenzia, con il sussidio degli altri documenti contabili dell'Amministrazione del debito pubblico.

In base alle risultanze di tali documenti, la Direzione generale del Debito pubblico, è autorizzata a rilasciare nuovi titoli al portatore, in conformità al disposto del terzo comma dell'art. 51.

Se siano andati distrutti titoli nominativi, è applicabile la norma dell'ultimo comma del medesimo art. 51.

Art. 53.

Se, per fatto della presente guerra, siano distrutti presso la Direzione generale del Debito pubblico titoli al portatore, già annullati, nel modo prescritto, all'atto della loro presentazione, ma rispetto ai quali siano ancora da eseguirsi le operazioni di sostituzione con altri titoli, richieste dai possessori, o sia da provvedere al rimborso di essi o al pagamento di premi, la Direzione generale del Debito pubblico, in base al verbale di constatazione del danno e alle relative distinte, compilati a cura di un delegato del direttore generale, in concorso di un rappresentante dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti e di un rappresentante della Ragioneria centrale dell'amministrazione, è autorizzata a rilasciare, in conformità al precedente art. 29, i nuovi titoli, ovvero a eseguire i corrispondenti pagamenti.

Ove l'evento dannoso considerato nel presente articolo si verifichi presso un Ufficio provinciale del Tesoro, prima che i titoli annullati siano spediti alla Direzione generale del Debito pubblico, il verbale di constatazione del danno e le distinte dei titoli debbono essere compilati e sottoscritti dal capo dell'Ufficio provinciale del Tesoro, in concorso dell'intendente di finanza e, se del caso, di un ispettore delegato dalla Direzione generale del Tesoro.

L'Amministrazione del debito pubblico, avanti di far luogo al rilascio dei nuovi titoli, ha facoltà di disporre ulteriori accertamenti.

La disposizione di cui al secondo comma è applicabile anche nei riguardi dei titoli indicati dall'art. 1, al portatore, che siano stati inviati alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale e siano presso di esse custoditi per la consegna agli interessati, in dipendenza di operazioni chieste all'Amministrazione del debito pubblico. In tale ipotesi il verbale di constatazione del danno e le distinte sono compilate dal rappresentante della Sezione di Regia tesoreria, col concorso del rappresentante dell'Ufficio provinciale del Tesoro e, eventualmente, dell'ispettore del Tesoro.

Se, nei casi considerati dal presente articolo, siano andati distrutti titoli nominativi, si applica la disposizione dell'art. 51.

Art. 54.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto. E' parimenti autorizzato ad assumere, con le modalità e nelle condizioni stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, il personale non di ruolo occorrente per l'esecuzione dei lavori dipendenti dal decreto medesimo.

Art. 55.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 287.

Anticipazione della data del sorteggio annuale delle obbligazioni del Prestito redimibile cinque per cento, emesso con R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, e composizione della serie F di detto prestito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, col quale venne autorizzata l'emissione di un prestito redimibile cinque per cento; e fu, fra l'altro, stabilito che, con decreti Reali, su proposta del Ministro per le finanze, sarebbero state emanate le relative norme di esecuzione;

Veduto l'art. 7 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, col quale fu stabilito che le obbligazioni, comprese in ciascuna serie del detto prestito, sarebbero state estinte esclusivamente mediante sorteggi annuali, secondo il piano di ammortamento allegato al mentovato Regio decreto-legge, da effettuarsi nel mese di novembre di ciascun anno;

Veduto il R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, col quale vennero sancite le norme per il sorteggio e il rimborso di dette obbligazioni;

Ritenuto che, per l'esecuzione dei lavori relativi alle estrazioni, è opportuno anticipare la data dei sorteggi annuali, ferme rimanendo tutte le altre norme in vigore e la data della rimborsabilità delle obbligazioni estratte;

Veduti gli articoli 1 e 10 del mentovato R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, con i quali fu stabilito che le rendite del prestito redimibile 5 per cento sarebbero state inscritte nel Gran Libro del Debito pubblico, per serie, del valor capitale, ciascuna, di un miliardo di lire; e fu prescritto che, con decreto Reale, promosso dal Ministro per le finanze, sarebbe stata determinata la composizione di ciascuna serie, all'atto dell'emissione;

Veduto l'art. 13 del detto R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, col quale venne determinata la composizione, per tagli, delle prime cinque serie del prestito, inscritte nel Gran Libro del Debito pubblico, contraddistinte con le lettere alfabetiche *A, B, C, D, E;*

Ritenuto che occorre stabilire la composizione, per tagli, della sesta serie, inscritta nel Gran Libro, e anche essa interamente collocata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sorteggi annuali, al fine dell'ammortamento delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento, emesso in forza del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, saranno eseguiti, a cominciare dall'anno 1943, anzichè nel mese di novembre, nel mese di luglio di ogni anno.

Rimangono ferme tutte le altre norme considerate nel R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, sia per il sorteggio, sia per il rimborso delle obbligazioni, comprese nei gruppi estratti per ciascuna serie, che si continuerà a eseguire a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del sorteggio.

Art. 2.

La serie del prestito redimibile cinque per cento, contraddistinta con la lettera alfabetica *F*, inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico, per il valore capitale di un miliardo di lire, è costituita dai seguenti tagli:

Valore di ciascun taglio	Quantità dei titoli emessi	Capitale nominale
Da L. 100 di capit. nom.	1.077.735	107.773.500
» 500 » »	175.807	87.903.500
» 1.000 » »	68.360	68.360.000
» 2.000 » »	35.244	70.488.000
» 5 000 » »	24.607	123.035.000
» 10.000 » »	23.728	237.280.000
» 20.000 » »	15.258	305.160.000
TOTALE . . .	1.420.739	1.000.000.000

Ognuno dei duecento gruppi nei quali, a norma dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, è ripartita la predetta serie, comprende 50.000 obbligazioni, da lire cento ciascuna, distribuite in varia misura fra i diversi tagli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI.

Nomina del Vicegovernatore di Roma dott. Carlo Manno a commissario aggiunto dell'Esposizione universale e internazionale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, riguardante l'Esposizione universale e internazionale di Roma;

Ritenuto che, a seguito della nomina del fascista Oreste Bonomi a Ministro per gli scambi e le valute, è necessario provvedere alla di lui sostituzione nella carica di commissario aggiunto dell'Esposizione universale e internazionale di Roma, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1936-XV;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il fascista Oreste Bonomi cessa dalla carica di commissario aggiunto dell'Esposizione universale e internazionale di Roma ed è sostituito dal Vicegovernatore di Roma, dott. Carlo Manno, prefetto del Regno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 90. — D'ELIA

(1474)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1943-XXI.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio Metalli Nazionali per l'esercizio 1943.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ufficio Metalli Nazionali, per l'esercizio 1943, quali sindaci effettivi i signori:

Gr. uff. rag. Romolo Giandolini, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze;

Gr. uff. dott. Manrico Bettazzi, consigliere della Corte dei conti;

Cav. dott. Antonio Foglietti, ispettore superiore del ruolo statale degli Uffici provinciali delle Corporazioni;

e quali sindaci supplenti, i signori:

Cav. dott. Teseo Valbonesi, consigliere nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato;

Dott. Giuseppe Gallo, consigliere del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1943-XXI
Registro 29, *foglio n.* 1.

(1469)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 1° maggio 1943-XXI, il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 244, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale delle ferrovie dello Stato.

(1478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi delle marmellate di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con riferimento al comunicato relativo ai prezzi delle marmellate di produzione 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1942-XXI, ha determinato quanto segue.

Nelle marmellate solide sul residuo secco del 75 % è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3 %, ferma restando la disposizione che lo zucchero aggiunto non deve superare il 67 %.

(1476)

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 22 aprile 1943-XXI, il dott. Giacinto De Falco è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

(1452)

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cagliari.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 22 aprile 1943-XXI, il dott. Alfredo Pacini è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cagliari.

(1453)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 674 del 14 aprile 1943-XXI relativo al listino dei prezzi dei carboni per proiezioni e saldature e dei carboni per proiettori.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 674 del 14 aprile c. a. ha stabilito come appresso i prezzi di vendita dei carboni per proiezioni e saldature, e i prezzi di vendita dei carboni per proiettori.

Prezzi per 100 metri dei carboni per proiezioni e saldatura

Diametro mm.	Carboni animati	Comuni omogenei	Carboni speciali positivi e negativi	Carboni ad effetto	Aumento per ramatura normale
7	540	500	590	800	480
8	640	570	650	880	540
9	720	630	870	1.140	560
10	830	760	1.060	1.400	580
11	930	870	1.280	1.660	600
12	1.070	980	1.410	1.860	620
13	1.200	1.100	1.560	2.040	040

Carboni per proiettori.

Diametro mm.	Elettro grafite	Carboni positivi		Carboni negativi		Aumento per ramatura
		grafitici	amorfi	elettro grafitici	amorfi	
7	2.060	1.300	1.000	1.370	520	580
8	2.280	1.640	1.260	1.600	600	620
9	2.860	2.020	1.550	2.060	690	660
10	3.420	2.490	1.920	2.640	810	690
11	4.000	3.000	2.310	2.930	920	720
12	4.780	3.520	2.700	3.480	1.050	770
13	5.600	4.020	3.100	4.000	1.170	810
14	6.450	4.550	3.500	4.590	1.300	860
15	7.370	5.060	3.890	5.220	1.440	890
16	8.220	5.660	4.350	5.900	1.610	930
17	9.220	6.270	4.820	6.530	1.800	960
18	10.420	6.940	5.340	7.200	2.010	1.010
19	11.130	7.620	5.870	7.920	2.220	1.050
20	12.220	8.400	6.460	8.720	2.430	1.120
21	13.500	9.160	7.050	9.650	2.670	1.220
22	15.000	9.980	7.710	10.610	2.910	1.360
23	16.200	10.880	8.370	11.480	3.180	1.480
24	17.700	12.240	9.410	12.580	3.540	1.620
25	19.000	13.700	10.540	13.660	3.990	1.790
26	20.440	14.130	10.860	14.660	4.480	1.950
27	21.950	14.550	11.190	15.800	5.010	2.120
28	23.210	14.980	11.520	17.000	5.580	2.330
29	24.450	15.410	11.850	18.200	6.160	2.540
30	25.890	15.830	12.180	19.380	6.840	2.800

I suddetti prezzi s'intendono per ordinazioni di qualsiasi quantitativo e per merce resa franco magazzino vendita di Milano, imballo compreso. Sui suddetti prezzi dovranno essere praticati gli sconti attualmente d'uso nei riguardi dei singoli clienti.

(1470)

Riassunto del provvedimento P. 687 del 26 aprile 1943-XXI, relativo ai termini per la consegna di mobili non tipo commissionati antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto 16 dicembre 1942-XXI, ed assimilazione di mobili non tipo ai mobili tipo.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 687 del 26 aprile c. a. ha stabilito che le ditte produttrici di mobili potranno effettuare fino al 30 giugno 1943-XXI la consegna dei mobili non tipo ad esse commissionati da aziende commerciali o da privati consumatori prima del 29 dicembre 1942 (data di entrata in vigore del decreto 16 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 306 del 28 dicembre detto) alle seguenti condizioni:

1. — Che si tratti di mobili:

a) denunciati al competente Consiglio provinciale delle Corporazioni, come mobili già prodotti o in corso di lavorazione alla data di pubblicazione del decreto suddetto, in base all'art. 8 del decreto medesimo;

b) registrati nell'inventario che, a norma dell'art. 6 del decreto, le ditte produttrici hanno dovuto compilare entro il termine del 15 gennaio 1943, come stabilito con la circolare P. 590 del 31 dicembre 1942-XXI;

c) registrati nel registro di carico e scarico impiantato a suo tempo e vidimato dal Consiglio provinciale delle Corporazioni competente, a norma dell'art. 7 del decreto.

2. — Che le ordinazioni date dalle ditte commerciali ai produttori (industriali e artigiani) siano state denunciate al Consiglio provinciale delle Corporazioni prima del 15 febbraio 1943 e che tale denuncia risulti da documento vidimato a suo tempo dal Consiglio stesso (art. 8 del decreto e circolare P. 605 dell'11 gennaio 1943-XXI.

3. — Che i prezzi da praticare per la vendita dei mobili di cui trattasi non siano, in nessun caso, superiori a quelli che furono indicati nella denuncia di cui al precedente n. 2, salva sempre la facoltà al Consiglio provinciale delle Corporazioni competente di controllare la congruità di tali prezzi.

I mobili, dei quali viene, come sopra è detto consentita la consegna non potranno essere venduti dai commercianti ai consumatori, se non nei casi ed alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del decreto.

Con lo stesso provvedimento è stato disposto, inoltre, che è ammessa, fino al 30 settembre prossimo venturo, la vendita *da parte del produttore* al commerciante e al consumatore, e fino al 31 ottobre p. v. la vendita *dal commerciante* al consumatore (indipendentemente dal disposto degli articoli 9 e 10 del decreto 16 dicembre 1942-XXI) di mobili *non tipo* che corrispondano a tipi previsti nella tabella allegata al ripetuto decreto, alla condizione che siano venduti a prezzi non superiori a quelli massimi previsti — per i suddetti mobili tipo — alla categoria 2ª della suddetta tabella per i mobili di abitazione, alla categoria 4ª per i mobili di ufficio, e nella circolare P. 659 per i mobili per bambini.

Il prezzo di vendita dei suddetti mobili deve essere impresso in modo indelebile su ogni singolo mobile, come stabilito nell'art. 4 del decreto 16 dicembre 1942-XXI e con l'aggiunta della parola « *assimilato* ».

(1479)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 81.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4863 — Data: 19 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Fabris Elide di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23435 — Data: 2 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Laddaga Vincenzo fu Francescantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 24 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Resca Ermippo fu Celso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 9 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Belfiore Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1795 — Data: 27 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro in Palermo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 Rend 5% — Rendita L. 1250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 28 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Corsini Lorenzo fu Iacopo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 233 — Data: 28 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Conti Giuseppe Luigi fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Rendita 5 % — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 25 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Santoro Lucia fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32059 — Data: 18 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Fiorelli Camillo fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26211 — Data: 1° gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Monino Massimiliano fu G. Batta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

(1265) *Il Direttore generale.*

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca di Lucania, con sede in Potenza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza, alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge;

Decreta:

Il comm. dott. Girolamo Castello funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Banca di Lucania, società per azioni, avente sede in Potenza, con i poteri stabiliti dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936,

n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1490)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, in liquidazione, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

Nella seduta tenuta il 22 aprile 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, in liquidazione, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), il sig. Amedeo Isidori fu Filippo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

(1492)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 34 posti di vice segretario nell'Amministrazione civile dell'interno

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1943 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1943, n. 38, con cui è stato indetto un concorso per esame a 34 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per la carriera del personale della Amministrazione civile dell'interno approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 34 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943 avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17, 18 e 19 giugno 1943-XXI.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1484)

Diario delle prove scritte del concorso a 40 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione civile dell'interno

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1943 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1943, n. 38, con cui è stato indetto un concorso per esami a 40 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per la carriera del personale della Amministrazione civile dell'interno approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 40 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, indette con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1943-XXI.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1485)

Diario delle prove scritte del concorso a 60 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione civile dell'interno

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1943 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1943, n. 38, con cui è stato indetto un concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per la carriera del personale della Amministrazione civile dell'interno approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, avranno luogo in Roma nei giorni 25, 26 e 27 giugno 1943-XXI.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1486)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.